

Quotidiano del FISCO

[Stampa articolo](#)[Chiudi](#)

STAMPA NOTIZIA 23/03/2017

Rapporti di coassicurazione, più margini per l'esenzione Iva

di Gianfilippo Scifoni

La Cassazione torna a occuparsi dell'applicabilità del regime Iva di esenzione (articolo 10, comma 1, n. 2, del Dpr 633/1972) ai contratti assicurativi gestiti in regime di coassicurazione (cioè con assunzione frazionata del rischio da parte di una pluralità di compagnie) e, nello specifico, alle somme percepite dalla compagnia (delegataria) che in tale ambito in forza della clausola di delega si occupa di svolgere talune attività relative alla gestione della polizza (di norma, l'accertamento del sinistro e la liquidazione dell'indennizzo).

La sentenza 5885/2017 , depositata lo scorso 8 marzo (presidente Bielli, relatore Vella) segue di qualche mese la pronuncia 22429/2016 (presidente Tirelli, relatore Tricomi) con la quale la Suprema corte si era occupata per la prima volta del tema su cui nel corso degli ultimi anni si è sviluppato un contenzioso particolarmente nutrito tra il Fisco e le imprese assicurative.

Oggetto del contendere è la riconducibilità delle prestazioni svolte dalla compagnia delegataria al novero delle operazioni assicurative "tipiche", con conseguente trattamento di esenzione delle somme dalla stessa ricevute in tale ambito. Per il Fisco tali prestazioni configurano operazioni autonome rispetto all'attività assicurativa e, pertanto, dovrebbero scontare l'Iva in via ordinaria. Le compagnie, al contrario, ne hanno sempre sostenuto l'inscindibilità con l'operazione di assicurazione, applicando il medesimo regime Iva (esenzione) previsto per quest'ultima.

La Cassazione nelle due pronunce ha, di fatto, riconosciuto credito alla tesi delle compagnie. In entrambi i casi, a ben vedere, i giudici di legittimità non si sono pronunciati definitivamente sulla questione, rinviando la causa alle corti territoriali di provenienza.

Tale circostanza, soprattutto nella pronuncia 5885/2017, ha costituito un atto dovuto, dal momento che la decisione dei giudici di seconde cure era inficiata da vizi motivazionali talmente eclatanti da rendere indispensabile l'integrazione da parte del giudice a quo. La sentenza di appello è stata cassata, in quanto la relativa motivazione presentava «una connotazione meramente astratta e del tutto priva dei doverosi riferimenti alla fattispecie concreta». Quest'ultima, come puntualmente rilevato dai supremi giudici di legittimità, si caratterizzava per l'esistenza di un rapporto contrattuale tra l'impresa delegataria e l'assicurato, nell'ambito del quale la prima assumeva obbligazioni contrattuali verso il secondo «sotto il profilo della garanzia della copertura del rischio, sia pure secondo le caratteristiche proprie della coassicurazione che prevedono una gestione frazionata del rischio con altre imprese assicuratrici». Tale elemento fattuale era chiaramente evincibile dai documenti allegati al ricorso introduttivo dell'impresa delegataria (documenti improvvidamente trascurati dai giudici di merito): nei contratti di coassicurazione stipulati da tale società, infatti, era inserita la clausola di delega che «dunque era sottoscritta anche dall'assicurato, con la conseguenza che il rapporto giuridico scaturente da tale clausola riguardava anche quest'ultimo».

La Cassazione, pertanto, al fine della riconducibilità al novero delle operazioni assicurative (esenti da Iva) delle prestazioni rese dall'impresa delegataria ha conferito rilievo decisivo alla sussistenza di un vincolo contrattuale tra quest'ultima e l'assicurato che ricorre nel rapporto con il coassicuratore (come già sancito dalla sentenza 22429/2016). Con buona pace delle decisioni di quelle commissioni tributarie che hanno negato la spettanza dell'esenzione sulla base dell'assenza (smentita dalla Suprema corte) di un rapporto contrattuale tra l'impresa delegataria e l'assicurato.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - Tutti i diritti riservati